Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 187 del 12 agosto 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 12 agosto 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 189

MINISTERO DELLA SALUTE

Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cenajova' Lucie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **CENAJOVA' Lucie** nata a Vitkovice (Repubblica Ceca) il 15 maggio 1979, cittadina ceca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di **"Diplomovanà porodnì asistentka Dis"** conseguito nella Repubblica Ceca presso la "Scuola Media e Superiore di Medicina" con sede a Ostrava (Repubblica Ceca) nell'anno 2003 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di **ostetrica**;

VISTO il certificato in data 23 dicembre 2010 dell'Autorità competente della Repubblica Ceca - Ministero della Salute e la relativa traduzione in lingua italiana nella quale si attesta che "in conformità con l'art.23 co.1 Direttiva del Consiglio n. 2005/36/ES, nella formulazione di Direttiva del Consiglio n. 2006/100/ES, sulle domande di emissione di Certificati che confermano la competenza acquisita nel territorio della Repubblica Ceca, registrato con numero MZDR 67792/2010/VZV conferma che la signora **Lucie Cenajová** ha conseguito la specializzazione per lo svolgimento della professione di Ostetrica in Repubblica Ceca (certificato della qualifica – diploma e scheda di valutazione della specializzazione nll'indirizzo di studi come **Ostetrica** Diplomata rilasciato dalla Scuola Media e Superiore di Medicina in Ostrava il 17 giugno 2003) e ha praticato la professione di ostetrica in Repubblica Ceca per 6 anni (vale a dire costante nel periodo compreso dall'1 agosto 2003 al 31 luglio 2009 di cui, dall'1 maggio al 22 settembre 2008 come strumentista di sala); ha praticato la professione di ostetrica in Repubblica Ceca per un periodo di almeno tre anni consecutivi, nei cinque anni che precedono la data del rilascio del certificato".

ACCERTATA, la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Repubblica Ceca con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"Diplomovanà porodnì asistentka Dis"** conseguito nella Repubblica Ceca presso la "Scuola Media e Superiore di Medicina" con sede a Ostrava (Repubblica Ceca) nell'anno 2003 dalla signora **CENAJOVA' Lucie** nata a Vitkovice (Repubblica Slovacca) il 15 maggio 1979, cittadina slovacca,cittadina ceca, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **ostetrica.**

Art. 2

La signora **CENAJOVA' Lucie** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **ostetrica** previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10625

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Neagu Mariana Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Reeves Mariana Silvia**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"In specialitatea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Dr. I. Cantacuzino" di Bucarest nell'anno **1999**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Reeves Mariana Silvia** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Neagu;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"In specialitatea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Dr. I. Cantacuzino" di Bucarest nell'anno **1999** dalla sig.ra **Neagu Mariana Silvia**, coniugata **Reeves Mariana Silvia** nata a Bucarest (Romania) il giorno 13/07/1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Reeves Mariana Silvia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10626

DECRETO 15 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Deju Georgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **DEJU Georgiana** nata a Bacau (Romania) il giorno 18 novembre 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso il Collegio "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 09/02/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso il Collegio "Mihai Eminescu"di Bacau nell'anno 2010, dalla signora **DEJU Georgiana** nata a **Bacau (Romania)** il **18/11/1988**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **DEJU Georgiana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10627

DECRETO 15 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dogaru Anisoara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **DOGARU Anisoara**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"calificat nivel 3, in specializarea asistent medical generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria dello Stato "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“calificat nivel 3, in specializarea asistent medical generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria dello Stato “Grigore Ghica Voda” di Iasi nell’anno 2003 dalla sig.ra **DOGARU Anisoara,** nata a **Alexandru I. Cuza** (Romania) il **27/03/1980**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra DOGARU Anisoara è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10628

DECRETO 15 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tomoiaga Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **TOMOIAGA Ileana**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Satu Mare nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“asistent generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Satu Mare nell’anno 1997 dalla sig.ra **TOMOIAGA Ileana,** nata a **Viseu De Sus** (Romania) il **01/09/1975**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra TOMOIAGA Ileana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10629

DECRETO 15 luglio 2011.

Decreto di rettifica al decreto dirigenziale in data 10 giugno 2011 di riconoscimento del titolo di odontoiatria conseguito in Ucraina dalla dott.ssa Korin Zoya quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il proprio decreto dirigenziale in data 10.6.2011 con il quale è stato riconosciuto alla D.ssa Korin Zoya il titolo "Dyplom HB-I n. 008472", rilasciato in data 30.6.1982 dall'Istituto Universitario di Medicina di Dnipropetrovsk (Ucraina)", al fine dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

VISTO che l'interessata ha segnalato che nel menzionato decreto in data 10.6.2011 è stata erroneamente indicata quale data di nascita il 18.8.1959 anziché il 10.8.1959;

VISTA la documentazione agli atti, dalla quale risulta che effettivamente la D.ssa Korin Zoya è nata a Poltavskaya Obl. (Ucraina) il 10.8.1959 e non il 18.8.1959;

PRESO ATTO che nel predetto decreto in data 10.6.2011, per mero errore materiale, nel primo "VISTO" della premessa, recita: VISTA l'istanza, in data 6.12.2004, con la quale la Sig.ra Korin Zoya, nata a Poltavskaya Obl. (Ucraina) il 18/8/1959, cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Dyplom HB-I n. 008472", rilasciato in data 30.6.1982, dall'Istituto Universitario di Medicina di Dnipropetrovsk (Ucraina), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

PRESO ATTO altresì che in detto decreto, per mero errore materiale, l'articolo 1 del dispositivo cita: "A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Dyplom HB-I n. 008472", rilasciato in data 30.6.1982 dall'Istituto Universitario di Medicina di Dnipropetrovsk (Ucraina) alla Sig.ra Korin Zoya, nata a Poltavskaya Obl. (Ucraina) il 18/8/1959, cittadina ucraina, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

RITENUTO per i motivi suesposti, di procedere alla parziale rettifica del predetto decreto dirigenziale in data 10.6.2011;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il primo VISTO del decreto dirigenziale in data 10.6.2011, è così sostituito: **VISTA** l'istanza, in data 6.12.2004, con la quale la Sig.ra Korin Zoya, nata a Poltavskaya Obl. (Ucraina) il 10/8/1959, cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Dyplom HB-I n. 008472", rilasciato in data 30.6.1982, dall'Istituto Universitario di Medicina di Dnipropetrovsk (Ucraina), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Art. 2

L'articolo 1 del decreto dirigenziale in data 10.6.2011 è così sostituito: A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Dyplom HB-I n. 008472", rilasciato in data 30.6.1982 dall'Istituto Universitario di Medicina di Dnipropetrovsk (Ucraina) alla Sig.ra Korin Zoya, nata a Poltavskaya Obl. (Ucraina) il 10/8/1959, cittadina ucraina, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 3

Il presente decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 10.6.2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10630

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Alempijevic Zorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n .115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTO il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art.25 del decreto legislativo n.206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **ALEMPIJEVIC Zorica,** nata a Uzice (Serbia) il 22.11.1965, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Visa Medicinska Sestra", conseguito in Serbia nell'anno 1992, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art.1, comma 10 *tre*, del decreto legge 12 novembre 2001, n.402, convertito in legge dall'art.1 della legge 8 gennaio 2002, n.1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Emilia Romagna;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla richiedente;

ACQUISITO, nella seduta del 15 ottobre 2009, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all'art.16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n.206 del 2007;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi, valutati i titoli, sentito il parere del rappresentante di categoria, avendo verificato una differenza nel percorso formativo rispetto alla formazione prevista dall'ordinamento didattico attualmente vigente in Italia per il conseguimento della qualifica di Infermiere, subordina il riconoscimento del titolo al superamento di una prova attitudinale;

VISTA la nota prot. N.2841-P in data 22 gennaio 2010 con la quale si è comunicato alla Sig.ra **ALEMPIJEVIC Zorica,** che il riconoscimento del titolo in questione, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: infermieristica generale, medica e chirurgica, infermieristica in area critica, legislazione sanitaria, deontologia professionale;

CONSIDERATO che la richiedente è risultata non idonea nelle sessioni di prova attitudinale svoltesi in data 17 giugno 2010, 21 dicembre 2010;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 23 giugno 2011, a seguito della quale la Sig.ra **ALEMPIJEVIC Zorica** è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo "Visa Medicinska Sestra" conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola Superiore di Medicina di Belgrado (Serbia) dalla Sig.ra **ALEMPIJEVIC Zorica,** nata a Uzice (Serbia) il giorno 22.11.1965**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **ALEMPIJEVIC Zorica** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10631

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Calin Maricica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Calin Maricica**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Ana Aslan" di Braila nell'anno **2005**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar”**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario “Ana Aslan” di Braila nell’anno **2005** dalla sig.ra **Calin Maricica**, nata a Galati (Romania) il giorno 30/10/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Calin Maricica** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10632

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciripan Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Ciripan Ana Maria**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Ion Cantacuzino"di Pitesti nell'anno **2010**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Ion Cantacuzino" di Pitesti nell'anno **2010** dalla sig.ra **Ciripan Ana Maria**, nata a Pitesti (Romania) il giorno 21/11/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Ciripan Ana Maria** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10633

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Enache Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Enache Ileana Roxana,** nata a Craiova (Romania) il 12 ottobre 1986, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Enache Ileana Roxana** ha conseguito il predetto titolo don il cognome da nubile **Surdu;**

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 22 febbraio 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno 2010 dalla signora **Surdu Ileana Roxana,** coniugata **Enache Ileana Roxana** nata a Craiova (Romania) il 12 ottobre 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Enache Ileana Roxana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A10634

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chiriac Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Chiriac Daniela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale FEG di Bucarest nell'anno **2009**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale FEG di Bucarest nell'anno **2009** dalla sig.ra **Chiriac Daniela**, nata a Videle (Romania) il giorno 10/03/1967, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Chiriac Daniela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10635

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Draghicean Filoftea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Draghicean Filoftea**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"In specialitatea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno **1995**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"In specialitatea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno **1995** dalla sig.ra **Draghicean Filoftea**, nata a Draganesti (Romania) il giorno 19/01/1969, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Draghicean Filoftea** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10636

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rus Monica Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Rus Monica Ramona**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"In specialitatea Asistent Medical"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Toplita nell'anno **2000**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Rus Monica Ramona** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Bernad;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"In specialitatea Asistent Medical"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Toplita nell'anno **2000** dalla sig.ra **Bernad Monica Ramona**, coniugata **Rus** nata a Toplita (Romania) il giorno 20/09/1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Rus Monica Ramona** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10637

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghinet Irina Doinita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Ghinet Irina Doinita,** nata a Moinesti (Romania) il 27 maggio 1973, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale FEG di Brasov nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 27 dicembre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale FEG di Brasov nell'anno 2010 dalla signora **Ghinet Irina Doinita,** nata a Moinesti (Romania) il 27 maggio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Ghinet Irina Doinita** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10638

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zivideanu Valeria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Zivideanu Valeria**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"In specialitatea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno **2001**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"In specialitatea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno **2001** dalla sig.ra **Zivideanu Valeria**, nata a Grecesti (Romania) il giorno 26/02/1961, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Zivideanu Valeria** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10639

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Munteanu Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Munteanu Rodica**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"In specialitatea Asistent Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di specialità Sanitaria di Braila nell'anno **1995**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Munteanu Rodica** ha conseguito il predetto titolo con il cognome **Margineanu Rodica**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“In specialitatea Asistent Generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di specialità Sanitaria di Braila nell’anno **1995** dalla sig.ra **Margineanu Rodica**, oggi **Munteanu Rodica** nata a Braila (Romania) il giorno 19/03/1967, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Munteanu Rodica** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10640

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Boros Elisei Frasina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Boros Elisei Frasina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Ana Aslan" di Braila nell'anno **2005**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Boros Elisei Frasina** ha conseguito il predetto titolo con il cognome **Giugiuc;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar”**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario “Ana Aslan” di Braila nell’anno **2005** dalla sig.ra **Giugiuc Elisei Frasina**, oggi **Boros Elisei Frasina** nata a Galati (Romania) il giorno 21/07/1966, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Boros Elisei Frasina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10641

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Trandafir Marcela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Trandafir Marcela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Nivel III Calificare domeniul Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell'anno **2006**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Nivel III Calificare domeniul Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell'anno **2006** dalla sig.ra **Trandafir Marcela**, nata a Visina (Romania) il giorno 27/11/1977, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Trandafir Marcela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A10642

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gherendi Carmen Corina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Gherendi Carmen Corina,** nata a Targu Mures il giorno 12/07/1979, cittadina rumena chiede il riconoscimento del titolo professionale di "APT Nivelul 3 de Calificare in specializarea Asistent Medical Generalist" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Gheorghe Marinescu" di Tirgu Mures nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania - in data 14 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata avendo esercitato effettivamente e legalmente le attività di "cure generali" di salute per un periodo di 5 anni consecutivi degli ultimi 7 anni che precedono il rilascio dell'attestato medesimo può usufruire dei diritti acquisiti previsti dall'art. 33 bis della direttiva 2005/36/CE;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "APT Nivelul 3 de Calificare in specializarea Asistent Medical Generalist" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Gheorghe Marinescu" di Tirgu Mures nell'anno 2002 dalla signora **Gherendi Carmen Corina,** nata a Targu Mures (Romania) il 12 07 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Gherendi Carmen Corina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10643

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Renata Geisa Cardoso Bertani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza in data 27.11.2006, con la quale la Sig.ra Renata Geisa Cardoso Bertani, nata a Caçapava (Brasile) il 23.8.1966, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Cirurgiaõ Dentista" rilasciato alla Sig.ra Renata Geisa Cardoso in data 10.7.1987 dall' "Istituto metodista de Ensino Superior" a Saõ Bernardo do Campo (Brasile), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

TENUTO CONTO che nella riunione del 13.12.2006 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 2 e 9 maggio 2011, a seguito della quale la Sig.ra Renata Geisa Cardoso Bertani è risultata idonea;

VISTI i certificati anagrafici esibiti dalla stessa;

PRESO ATTO che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la Sig.ra Renata Geisa Cardoso è la stessa persona di Renata Geisa Cardoso Bertani e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Cirurgiaõ Dentista" rilasciato in data 10.7.1987 dall' "Istituto metodista de Ensino Superior" a Saõ Bernardo do Campo (Brasile) alla Sig.ra Renata Geisa Cardoso nata a Caçapava (Brasile) il 23.8.1966, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La D.ssa Renata Geisa Cardoso Bertani è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A10644

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Said Abd Elhamid Ramadan Kamal, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 11.2.2008, con la quale il Sig. Said Abd Elhamid Ramadan Kamal, nato a El Menoufia (Egitto) il 27.8.1983, cittadino egiziano, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Bachelor in Farmacologia", conseguito nella sessione di maggio 2005 presso l'Università di Mansoura - Facoltà di farmacia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 23.4.2008 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16, comma 3 del D.Lgs. n. 206/2007, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 23 giugno e 1 luglio 2011 a seguito della quale il Sig. Said Abd Elhamid Ramadan Kamal è risultato idoneo;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato“Bachelor in Farmacologia”, conseguito nella sessione di maggio 2005 presso l’Università di Mansoura - Facoltà di farmacia, dal Sig. Said Abd Elhamid Ramadan Kamal, nato a El Menoufia (Egitto) il 27.8.1983, cittadino egiziano, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. Il Dr. Said Abd Elhamid Ramadan Kamal è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione, nell’ambito delle quote stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all’Ordine dei farmacisti che accerta la conoscenza, da parte dell’interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10645

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Susan Nowell, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
VISTA la domanda con la quale la sig.ra **Susan NOWELL,** cittadina statunitense, ha chiesto il riconoscimento del titolo "**Doctor in Physical Therapy"** conseguito negli U.S.A., ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista**;
VISTO il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 17 dicembre 2009, il quale afferma che il riconoscimento del titolo "Doctor of Physical Therapy" conseguito negli U.S.A. è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;
CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206;
VISTO il D.D. in data 30 maggio 2011 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 206/2007;
VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, in data 21 giugno 2011 a seguito della quale la sig.ra **Susan NOWELL** è risultata idonea;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in possesso della richiedente;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

1. Il titolo **"Doctor in Physical Therapy"** conseguito il **3 agosto 2007** presso la "University of Utah" con sede a Salt Lake City (U.S.A.), dalla sig.ra **Susan NOWELL,** nata a **Morris** (U.S.A.) il **18 marzo 1975,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista** (D.M. 741/94).
2. La sig.ra **Susan NOWELL** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Fisioterapista** nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10646

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Ionut Ciulea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
VISTO, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;
VISTA l'istanza con la quale il sig. **Ionut CIULEA,** cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo "**licentiat in Kinetoterapie**" conseguito nella sessione di **giugno 2006** presso la "Universitatea Alexandru Ioan Cuza" con sede a Iasi (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di "**Fisioterapista**";
VISTO il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 7 aprile 2009, il quale afferma che il riconoscimento del titolo "K**inetoterapeut**" conseguito in Romania è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;
CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206;
VISTO il D.D. in data 30 maggio 2011 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 206/2007;
VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, in data 21 giugno 2011 ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007 a seguito della quale il sig. **Ionut CIULEA** è risultato idoneo;
RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di "**Fisioterapista**" contemplato nel D.M. 741/94;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA*:*

il titolo " **licentiat in Kinetoterapie**", conseguito nella sessione di **giugno 2006** presso la "Universitatea Alexandru Ioan Cuza" con sede a Iasi (Romania) dal sig. **Ionut CIULEA**, nato a **Iasi** (Romania) il **28 febbraio 1983**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Fisioterapista**" (D.M. 741/94), ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10647

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Emanuela Illede, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
VISTO in particolare l'art. 1 comma 2 del suddetto decreto legislativo 286/98 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
VISTA la domanda con la quale la sig.ra **Emanuela ILLEDE,** cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "**Fisioterapeuta"** conseguito in **Brasile**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista**;
RILEVATO che **Emanuela ILLEDE** ha conseguito il titolo con il nome di **Emanuela BITTENCOURT ILLEDE;**
VISTA la documentazione dalla quale si evince che la sig.ra **Emanuela BITTENCOURT ILLEDE** ha assunto il nome di **Emanuela ILLEDE** a seguito dell'attribuzione della cittadinanza italiana;
VISTO il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 28 ottobre 2010, il quale afferma che il riconoscimento del titolo "Fisioterapeuta" conseguito in Brasile dall'interessata, è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;
VISTO il D.D. in data 30 maggio 2011 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 206/2007;
VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, in data 21 giugno 2011 a seguito della quale la sig.ra **Emanuela ILLEDE** è risultata idonea;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

1. Il titolo **"Fisioterapeuta"** conseguito il 10 dicembre 2005 presso la "Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL" con sede a Turabão (Brasile), dalla sig.ra **Emanuela ILLEDE,** nata a **Lauro Muller** (Brasile) il **13 novembre 1983,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista** (D.M. 741/94).

2. La sig.ra **Emanuela ILLEDE** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Fisioterapista**.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10648

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gisele Vazuchi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
VISTA la domanda con la quale la sig.ra **Gisele VAZUCHI** ha chiesto il riconoscimento del titolo "**Fisioterapeuta"** conseguito in **Brasile**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista**;
VISTO il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 28 ottobre 2010, il quale afferma che il riconoscimento del titolo "Fisioterapeuta" conseguito in Brasile dall'interessata, è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;
VISTO il D.D. in data 30 maggio 2011 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 206/2007;
VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, in data 21 giugno 2011 a seguito della quale la sig.ra **Gisele VAZUCHI** è risultata idonea;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

1. Il titolo **"Fisioterapeuta"** conseguito il 21 gennaio 2009 presso la "Universidade Baiderante de São Paulo" con sede a San Paolo (Brasile), dalla sig.ra **Gisele VAZUCHI,** nata a **San Paolo** (Brasile) il **16 novembre 1974,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista** (D.M. 741/94).
2. La sig.ra **Gisele VAZUCHI** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Fisioterapista** nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10649

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hayat Zelmat, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
VISTA la domanda con la quale la sig.ra **Hayat ZELMAT** ha chiesto il riconoscimento del titolo "**Diplome d'Etat Section Kinesiterapeute"** conseguito in **Marocco**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista**;
VISTO il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 24 febbraio 2009, il quale afferma che il riconoscimento del titolo di "**Diplome d'Etat Section Kinesiterapeute**" conseguito in Marocco dalla sig.ra **Hayat ZELMAT** è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art.6 del decreto legislativo n. 319/94, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 6 mesi da svolgersi in ambito neurologico e cardiorespiratorio;
VISTA la nota in data 12 maggio 2009 con la quale la sunnominata sig.ra **Hayat ZELMAT** ha comunicato di accettare il periodo di tirocinio che gli è stato attribuito;
VISTA la relazione in data 21 marzo 2011, del Tutor del tirocinio della U.O.C. Medicina Riabilitativa d.O. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, il quale, al termine del periodo di formazione, ha attestato la frequenza nonché il giudizio positivo sul tirocinio effettuato dalla sig.ra **Hayat ZELMAT;**
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

1. Il titolo **"Diplome d'Etat Section Kinesiterapeute"** rilasciato a Rabat (Marocco) il 19 agosto 1999 dal Ministero della Sanità del Marocco, alla sig.ra **Hayat ZELMAT,** nata a **Ait Ouribel** (Marocco) l'**1 gennaio 1977,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista** (D.M. 741/94).
2. La sig.ra **Hayat ZELMAT** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Fisioterapista** nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10650

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Raluca Madalina Holtei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
VISTO, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;
VISTA l'istanza con la quale la sig.ra **Raluca Madalina HOLTEI,** cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo "**Asistent Medical Balneofizioterapie**" conseguito in Romania nella sessione giugno 2000, al fine dell'esercizio in Italia della professione di "**Fisioterapista**";
RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;
VISTO il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 12.02.2008, il quale afferma che il riconoscimento del titolo di "**Asistent Medical Balneofizioterapie**" conseguito in Romania dalla sig.ra **Raluca Madalina HOLTEI** è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art.6 del decreto legislativo n. 319/94, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 60 C.F.U. (1500 ore) da svolgersi in ambito neurologico, ortopedico e della riabilitazione cardiorespiratoria o, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica che accerti la conoscenza delle materie: neurologia, ortopedia e riabilitazione cardiorespiratoria;
VISTA la nota in data 11 maggio 2009 con la quale la sunnominata **Raluca Madalina HOLTEI** ha comunicato di optare per il periodo di tirocinio;
VISTA la relazione in data 10 giugno 2011, del Presidente del Corso di laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti il quale, al termine del periodo di formazione, ha attestato la frequenza nonché il giudizio positivo sul tirocinio effettuato dalla sig.ra **Raluca Madalina HOLTEI;**
ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di "**Fisioterapista**" di cui al D.M. 741/94;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

il titolo " **Asistent Medical Balneofizioterapie**", conseguito nella sessione giugno 2000 presso la "Scolii Postliceale Sanitare Thoma Ionescu" con sede a Ploiesti (Romania) dalla sig.ra **Raluca Madalina HOLTEI**, nata a **Slanic** (Romania) il giorno **1 giugno 1979**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Fisioterapista**" (D.M. 741/94), ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10651

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Mirela Stinga', di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
VISTO, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;
VISTA l'istanza con la quale la sig.ra **Maria Mirela STINGA',** cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo "**Asistent Balneofizioterapie**" conseguito in Romania nella sessione giugno 1994, al fine dell'esercizio in Italia della professione di "**Fisioterapista**";
RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;
VISTO il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 12.02.2008, il quale afferma che il riconoscimento del titolo di "**Asistent Balneofizioterapie**" conseguito in Romania dalla sig.ra **Maria Mirela STINGA'** è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art.6 del decreto legislativo n. 319/94, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 60 C.F.U. (1500 ore) da svolgersi in ambito neurologico, ortopedico e della riabilitazione cardiorespiratoria o, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica che accerti la conoscenza delle materie: neurologia, ortopedia e riabilitazione cardiorespiratoria;
VISTA la nota in data 22 luglio 2009 con la quale la sunnominata **Maria Mirela STINGA'** ha comunicato di optare per il periodo di tirocinio;
VISTA la relazione in data 13 giugno 2011, della Coordinatrice del Corso di laurea in Fisioterapia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di medicina e Chirurgia "Agostino Gemelli" la quale, al termine del periodo di formazione, ha attestato la frequenza nonché il giudizio positivo sul tirocinio effettuato dalla sig.ra **Maria Mirela STINGA';**
ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di "**Fisioterapista**" di cui al D.M. 741/94;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

il titolo " **Asistent Balneofizioterapie**", conseguito nella sessione giugno 1994 presso la "Scolii Postliceale de Specialitate Sanitare " con sede a Ploiesti (Romania) dalla sig.ra **Maria Mirela STINGA'**, nata a **Valenii de Munte** (Romania) il **17 dicembre 1972**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Fisioterapista**" (D.M. 741/94), ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10652

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Yesica Regina Yeannes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
VISTA la domanda con la quale la sig.ra **Yesica Regina YEANNES** ha chiesto il riconoscimento del titolo in "**Terapista Fisica"** conseguito in **Argentina**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista**;
VISTO il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 17 dicembre 2009, il quale afferma che il riconoscimento del titolo di "**Terapista Fisica**" conseguito in Argentina dalla sig.ra **Yesica Regina YEANNES** è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art.6 del decreto legislativo n. 319/94, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 30 C.F.U. (750 ore) da svolgersi in ambito neurologico, ortopedico e della riabilitazione cardiorespiratoria;
VISTA la nota in data 18 maggio 2010 con la quale la sunnominata **Yesica Regina YEANNES** ha comunicato di accettare il periodo di tirocinio;
VISTA la relazione in data 12 luglio 2011, del Dir. Didattico del corso di laurea in Fisioterapia dell'Università di Roma "Tor Vergata" – I.R.C.C.S. Santa Lucia, la quale, al termine del periodo di formazione, ha attestato la frequenza nonché il giudizio positivo sul tirocinio effettuato dalla sig.ra **Yesica Regina YEANNES;**
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Argentina con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

1. Il titolo in **"Terapista Fisica"** conseguito il 14 dicembre 2005 presso la "Universidad del Salvador" con sede a Buenos Aires (Argentina), dalla sig.ra **Yesica Regina YEANNES,** nata a **Mar della Plata** (Argentina) il **29 aprile 1983,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista** (D.M. 741/94).
2. La sig.ra **Yesica Regina YEANNES** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Fisioterapista** nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10653

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihaela Diana Bogdan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
VISTO, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;
VISTA l'istanza con la quale la sig.ra **Mihaela Diana BOGDAN,** cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo "**licentiat in Kinetoterapie**" conseguito nella sessione di giugno 1997 presso la "Universitatea Bacau" con sede a Bacau (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di "**Fisioterapista**";
VISTO il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 7 aprile 2009, il quale afferma che il riconoscimento del titolo "**licentiat in Kinetoterapie**" conseguito in Romania è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;
CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206;
VISTO il D.D. in data 30 maggio 2011 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 206/2007;
VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, in data 21 giugno 2011 ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007 a seguito della quale la sig.ra **Mihaela Diana BOGDAN** è risultata idonea;
RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di "**Fisioterapista**" contemplato nel D.M. 741/94;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA*:*

il titolo " **licentiat in Kinetoterapie**", conseguito nella sessione di giugno 1997 presso la "Universitatea Bacau" con sede a Bacau (Romania) dalla sig.ra **Mihaela Diana BOGDAN**, nata a **Bacau** (Romania) il **7 luglio 1974**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Fisioterapista**" (D.M. 741/94), ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10654

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Georgiana Lorena Udrescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
VISTO, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;
VISTA l'istanza con la quale la sig.ra **Georgiana Lorena UDRESCU,** cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo "**licentiat in Kinetoterapie**" conseguito nella sessione di giugno **2007** presso la "Universitatea din Pitesti" con sede a Pitesti (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di "**Fisioterapista**";
RILEVATO che la sig.ra **Georgiana Lorena UDRESCU** ha conseguito il titolo con il nome di **Georgiana Lorena BABA;**
VISTA la documentazione dalla quale si evince che la sig.ra **Georgiana Lorena BABA** ha assunto il nome di **Georgiana Lorena UDRESCU** a seguito di matrimonio;
VISTO il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 7 aprile 2009, il quale afferma che il riconoscimento del titolo "K**inetoterapeut**" conseguito in Romania è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;
CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206;
VISTO il D.D. in data 30 maggio 2011 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 206/2007;
VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, in data 21 giugno 2011 ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007 a seguito della quale la sig.ra **Georgiana Lorena UDRESCU** è risultata idonea;
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di "**Fisioterapista**" contemplato nel D.M. 741/94;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA*:*

il titolo " **licentiat in Kinetoterapie**", conseguito nella sessione di giugno **2007** presso la "Universitatea din Pitesti" con sede a Pitesti (Romania) dalla sig.ra **Georgiana Lorena UDRESCU**, nata a **Pitesti** (Romania) il **26 settembre 1984**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Fisioterapista**" (D.M. 741/94), ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10655

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bianca Timea Hanis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
VISTO, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;
VISTA l'istanza con la quale la sig.ra **Bianca Timea HANIS,** cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo "**licentiat in Kinetoterapie**" conseguito nell'anno **2002** presso la "Universitatea din Oradea" con sede a Oradea (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di "**Fisioterapista**";
VISTO il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 7 aprile 2009, il quale afferma che il riconoscimento del titolo "K**inetoterapeut**" conseguito in Romania è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;
CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206;
VISTO il D.D. in data 30 maggio 2011 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 206/2007;
VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, in data 21 giugno 2011 ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007 a seguito della quale la sig.ra **Bianca Timea HANIS** è risultata idonea;
RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di "**Fisioterapista**" contemplato nel D.M. 741/94;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA:

il titolo " **licentiat in Kinetoterapie**", conseguito nell'anno **2002** presso la "Universitatea din Oradea" con sede a Oradea (Romania) dalla sig.ra **Bianca Timea HANIS**, nata a **Satu Mare** (Romania) il 24 dicembre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Fisioterapista**" (D.M. 741/94), ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10656

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Adélka Dákhel Vaszi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
VISTO, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;
VISTA l'istanza con la quale la sig.ra **Adélka Rákhel VASZI,** cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo "**licentiat in Kinetoterapie**" conseguito nella sessione di giugno **2007** presso la "Universitatea de Vest" con sede a Timisoara (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di "**Fisioterapista**";
VISTO il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 7 aprile 2009, il quale afferma che il riconoscimento del titolo "K**inetoterapeut**" conseguito in Romania è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;
CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206;
VISTO il D.D. in data 30 maggio 2011 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 206/2007;
VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, in data 21 giugno 2011 ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007 a seguito della quale la sig.ra **Adélka Rákhel VASZI** è risultata idonea;
RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di "**Fisioterapista**" contemplato nel D.M. 741/94;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA*:*

il titolo " **licentiat in Kinetoterapie**", conseguito nella sessione di giugno **2007** presso la "Universitatea de Vest" con sede a Timisoara (Romania) dalla sig.ra **Adélka Rákhel VASZI**, nata a **Baia Mare** (Romania) il **14 novembre 1984**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Fisioterapista**" (D.M. 741/94), ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10657

DECRETO 22 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Fernandez Castilla Belissa Matilde, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 15 giugno 2005, con la quale la Sig.ra Fernandez Castilla Belissa Matilde, nata a Lima (Perù) il 16.12.1976, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Cirujano Dentista" rilasciato in data 17.11.2000 dalla "Universidad de San Martin de Porres" di Lima (Perù), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

VISTO il provvedimento in data 8.7.2010 dell'ufficio dello Stato civile del Comune di Arona (NO) con il quale è stato trascritto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 12/5/2010 con cui è stata concessa alla soprannominata istante la cittadinanza italiana;

VISTO che a seguito del conferimento della cittadinanza italiana, alla Sig.ra Fernandez Castilla Belissa Matilde compete il prenome Belissa Matilde ed il cognome Fernandez, in conformità alla legge italiana;

PRESO ATTO che la Sig.ra Belissa Matilde Castilla Fernandez e la Sig.ra Belissa Matilde Fernandez sono la stessa persona;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

TENUTO CONTO che nella riunione del 12.7.2007 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 aprile 2011, a seguito della quale la Sig.ra Fernandez Castilla Belissa Matilde è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Cirujano Dentista" rilasciato in data 17.11.2000 dalla "Universidad de San Martin de Porres" di Lima (Perù) alla Sig.ra Fernandez Castilla Belissa Matilde, nata a Lima (Perù) il 16.12.1976, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La D.ssa Fernandez Belissa Matilde è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10658

DECRETO 22 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Delgado Flor Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare l'articolo 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione con la quale la Sig.ra ***DELGADO Flor Maria***, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di "***Tecnologo medico en la especializacion de laboratorio clinico***" conseguito in Ecuador, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale sanitaria di ***Tecnico sanitario di laboratorio biomedico***;

ACQUISITO il parere espresso dalla Conferenza di Servizi prevista dall'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 11 marzo 2010;

RITENUTO che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO il decreto prot. n. DGRUPS/IV/i.5.h.a.7.1/0028056-P dell'8 giugno 2010 con il quale il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è stato subordinato al superamento di una prova attitudinale che, diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche, nonché a valutare la capacità all'esercizio della professione sanitaria di ***Tecnico sanitario di laboratorio biomedico***, in Italia, consiste *in un esame teorico-pratico-clinico, da svolgersi in lingua italiana, nelle seguenti discipline: genetica medica, patologia generale e patologia clinica\;*

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso *l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"\ - Facoltà di Farmacia e Medicina*, in data 10 giugno 2011, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale la signora ***DELGADO Flor Maria*** è risultata ***idonea***;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ecuador con quella esercitata in Italia dal ***Tecnico sanitario di laboratorio biomedico***;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art.1

Il titolo di "***Tecnologo medico en la especializacion de laboratorio clinico***" conseguito in Ecuador nell'anno 2003 presso la Scuola di Tecnologia Medica dell'Università Laica "Eloy Alfaro" – Facoltà di Scienze Mediche di Manabi (Ecuador), dalla signora ***DELGADO Flor Maria,*** nata a Manta (Ecuador) il giorno 20 marzo 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale sanitaria di ***Tecnico sanitario di laboratorio biomedico*** (*D.M. 745/94).*

Art.2

La signora ***DELGADO Flor Maria*** è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al Decreto Legislativo 286/98 e successive modificazioni e integrazioni la professione sanitaria di ***Tecnico sanitario di laboratorio biomedico*** (*D.M. 745/94).*

Art. 3

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 22 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10659

DECRETO 25 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Badescu Mariana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Badescu Mariana Elena,** nata a Timisoara il giorno 20/11/1973, cittadina rumena chiede il riconoscimento del titolo professionale di "In specializarea Asistent Medical Generalist" conseguito in Romania presso il Liceo Teologico Penticostale "Logos" di Timisoara nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania - in data 23 dicembre 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata avendo esercitato effettivamente e legalmente le attività di "cure generali" di salute per un periodo di 5 anni consecutivi degli ultimi 7 anni che precedono il rilascio dell'attestato medesimo può usufruire dei diritti acquisiti previsti dall'art. 33 bis della direttiva 2005/36/CE;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “In specializarea Asistent Medical Generalist” conseguito in Romania presso il Liceo Teologico Penticostale “Logos” di Timisoara nell’anno 2003 dalla signora **Badescu Mariana Elena,** nata a Timisoara (Romania) il 20 11 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Badescu Mariana Elena** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10660

DECRETO 25 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Otves Sara Elisabeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Otves Sara Elisabeta,** nata a Tirgu Mures (Romania) il 26 maggio 1988, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale"Dimitrie Cantemir" di Tirgu Mures nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Otves Sara Elisabeta** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Notar;**

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 12 aprile 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Medicala Pedagogica**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures nell’anno 2010 dalla signora **Notar Sara Elisabeta,** coniugata **Otves Sara Elisabeta** nata a Tirgu Mures (Romania) il 26 maggio 1988, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Otves Sara Elisabeta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10661

DECRETO 25 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marcu Marcela Aurelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Marcu Marcela Aurelia,** nata a Cimpuling Moldovenesc (Romania) il 10 dicembre 1988, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso il Centro di Studi "Stefan Cel Mare si Sfant Bucovina" di Campulung Moldovenesc nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 10 marzo 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso il Centro di Studi "Stefan Cel Mare si Sfant Bucovina" di Campulung Moldovenesc nell'anno 2010 dalla signora **Marcu Marcela Aurelia,** nata a Cimpulung Moldovenesc (Romania) il 10 dicembre 1988, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Marcu Marcela Aurelia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10662

DECRETO 25 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Raveica Adina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Raveica Adina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno **2009**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Raveica Adina** ha conseguito il predetto titolo **con** il cognome da nubile **Spataru;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno **2009** dalla sig.ra **Spataru Adina**, coniugata **Raveica Adina** nata a Birlad (Romania) il giorno 09/11/1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Raveica Adina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10663

DECRETO 25 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gocel Agnieszka Ewa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **GOCEL Agnieszka Ewa** nata a Starachowice (Polonia) il giorno 13 agosto 1966, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di **"polozna"** conseguito nella Repubblica di Polonia al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di **ostetrica**;

VISTO il titolo di **"polozna"** conseguito presso l'"Istituto Professionale Medico, Facoltà di ostetricia "Stanisławy Leszczyńskiej" di Cracovia (Polonia) rilasciato in data 17 giugno 1989;

VISTA la nota prot. n.DGRUPS/IV/1476/P/I.5.i.j.3/2 del 22 gennaio 2007, con la quale questo Ministero, ha deciso di subordinare il riconoscimento del titolo al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art.6 del decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994, ora confluito nell'art. 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della Conferenza di Servizi nella seduta del 9 novembre 2006, ha comunicato all'interessata che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di ventiquattro mesi pari a 60 CFU, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: farmacologia; ostetricia e ginecologia; igiene; scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche; medicina legale e bioetica; scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche; acquisite conoscenze in merito al Codice Deontologico approvato dalla FNCO nel marzo 2000;

VISTA la nota pervenuta in data 5 febbraio 2007 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art.22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler effettuare il tirocinio di adattamento;

VISTA la relazione pervenuta in data 22 giugno 2011, con la quale il Direttore del Dipartimento Agenzia per la Formazione – AUSL di Empoli ha fatto conoscere l'esito positivo del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"polozna"** conseguito presso l'"Istituto Professionale Medico, Facoltà di ostetricia "Stanisławy Leszczyńskiej" di Cracovia (Polonia) rilasciato in data 17 giugno 1989 dalla signora **GOCEL Agnieszka Ewa,** nata a Starachowice (Polonia) il giorno 13 agosto 1966, cittadina italiana è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **ostetrica.**

Art. 2

La signora **GOCEL Agnieszka Ewa**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **ostetrica** previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10664

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-176) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.